

Regolamento organizzativo e didattico del Corso di Dottorato di ricerca: “Teoria e ricerca educativa e sociale” Dipartimento di Scienze della Formazione

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2 del Regolamento di Ateneo dei corsi di Dottorato di ricerca, disciplina gli aspetti organizzativi e didattici del Corso di Dottorato di ricerca in “Teoria e ricerca educativa e sociale” (d'ora in avanti denominato più brevemente “Corso”).

Articolo 2

Obiettivi formativi e organizzazione del Corso articolati in curricula

1. Il Corso ha lo scopo di fornire le competenze necessarie per esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione (anche ai fini dell'accesso alle carriere nelle amministrazioni pubbliche e dell'integrazione di percorsi professionali di elevata innovatività) in ambito socioeducativo. Tale orientamento degli obiettivi formativi insiste anche sulle indicazioni del PNRR nella prospettiva del rilancio della crescita, dell'innovazione, della sostenibilità ambientale, dell'inclusione sociale e della coesione territoriale. Il Dottorato in “Teoria e ricerca educativa e sociale” ha l'obiettivo di coordinare e valorizzare le potenzialità esistenti per la formazione alla ricerca e alle professioni educative e sociali a esso collegate, relativamente a un gruppo di settori scientifico-disciplinari dell'area pedagogica, psicologica e sociologica, con particolare riferimento alle politiche sociali e del servizio sociale e alla riflessione storico-teorica sui processi e sugli strumenti dell'educare. Le professioni pertinenti al Dottorato presentano una base omogenea comune, rivolgendosi agli ampi settori della formazione, della ricerca sociale e dei “servizi di cura” in una prospettiva interdisciplinare, multidisciplinare e transdisciplinare nell'ambito delle scienze della formazione. Consentire l'interfaccia delle professionalità di riferimento (ricerca formativa, socio-assistenziale) significa ricercare i comuni fattori epistemologici da cui poter sviluppare specifici e specialistici percorsi professionali. In tal senso la richiesta di esperienze significative presenti nel territorio locale e internazionale dovrà caratterizzare l'attività formativa, di ricerca e sperimentale delle dottorande e dei dottorandi. Gli ambiti scientifici coordinati dal Dottorato fanno riferimento ad apparati metodologici tipici delle discipline pedagogiche, storiche, filosofiche, psicologiche e sociali e a risorse documentarie (la ricerca-azione, la storia orale e le storie di vita, i documenti testuali e non testuali, le fonti materiali e immateriali, la trattatistica e la storiografia pedagogica, la letteratura per l'infanzia, l'analisi qualitativa e quantitativa, la ricerca-intervento, l'osservazione partecipante, ecc.) che richiedono un forte collegamento e intreccio al fine di pervenire a esiti conoscitivi adeguati alla complessità dei problemi affrontati.

L'acquisizione di competenze teoriche e metodologiche relative alle aree suddette e alle politiche di solidarietà consente alle dottoresse e ai dottori di ricerca una serie di qualificate opportunità di inserimento occupazionale nel campo dei servizi socio-educativi e formativi, nel campo della ricerca educativa e sociale, della ricerca storica e teorica, nell'ambito della scuola, della formazione e dei servizi alla persona. Per fare un esempio concreto, l'acquisizione del titolo di dottore di ricerca (PhD) viene valutato in termini di punteggio nelle graduatorie scolastiche ai fini dell'insegnamento e nei concorsi pubblici. I principali sbocchi occupazionali e professionali riguardano il campo della ricerca (nell'università e negli enti pubblici e privati), l'insegnamento, la formazione, la progettazione, il coordinamento e l'implementazione dei servizi sociali.

2. Il Corso è articolato nei seguenti curricula:

- I. Pedagogia generale e sociale, ricerca educativa, storia dell'educazione e letteratura per l'infanzia - *General and social pedagogy, educational research, history of education and children's literature*,
 - II. Teorie e Ricerche didattiche e pedagogiche: Didattica, Pedagogia Speciale e Pedagogia Sperimentale - *Didactic and pedagogical theories and research: Didactics, Special Pedagogy and Experimental Pedagogy*,
 - III. Sociologia e Servizio sociale - *Sociology and Social work*.
3. L'attività formativa è organizzata in:
- a) attività formative comuni, volte a fornire alle dottorande e ai dottorandi le competenze relative alle tecniche e alle modalità di svolgimento della ricerca scientifica, nonché le conoscenze di base comuni per il perseguimento degli obiettivi formativi del Corso (lezioni, seminari e incontri con studiosi ed esperti sui fondamenti metodologici ed epistemologici inerenti alle discipline educative e sociali e coerenti con gli obiettivi del Dottorato);
 - b) attività formative specifiche per ciascun curriculum volte a fornire e/o completare le conoscenze e le abilità delle dottorande e dei dottorandi nell'ambito dei saperi del proprio settore scientifico;
 - c) altre attività formative a scelta della dottoranda e del dottorando, con l'approvazione del Collegio Docenti del Corso, che ne verifica la coerenza con il percorso formativo e/o con il progetto di tesi (tra cui: partecipazione a convegni nazionali e internazionali, a *summer* e *winter school*, a seminari, corsi di approfondimento, a progetti di ricerca interni ed esterni al Dipartimento etc.).

Articolo 2 bis

Assicurazione della Qualità del Corso di Dottorato di ricerca

1. Le modalità di attuazione del sistema di monitoraggio per il Corso, strutturate in base alle Linee Guida e alla documentazione di supporto del PQA, prevedono una valutazione continua delle attività di ricerca, dell'offerta didattica e delle attività di c.d. Terza missione nonché un ascolto attivo delle dottorande e dei dottorandi per migliorare l'esperienza formativa. Il Dottorato TRES adotta un sistema di assicurazione della qualità della progettazione e della gestione della formazione dottorale conforme agli Standard per l'assicurazione della qualità nello Spazio europeo dell'istruzione superiore (EHEA) e nello Spazio europeo della ricerca (ERA), anche secondo le indicazioni dell'ANVUR. In particolare, verranno implementati sistemi di monitoraggio dei processi e dei risultati attraverso una sistematica raccolta di dati che verrà presentata in una Relazione annuale a cura del Coordinamento del Dottorato (autovalutazione). Ogni anno, seguendo le indicazioni dell'Ateneo, verrà organizzata la somministrazione di questionari per raccogliere feedback sui corsi e sulle attività di ricerca da parte delle dottorande e dei dottorandi nonché nei neo-dottori/neo-dottoresse di ricerca e verranno organizzati incontri regolari tra le dottorande e i dottorandi e il Coordinamento del Dottorato secondo la consolidata esperienza dei "Tres Café".

2. Nell'ambito delle attività di cui al presente articolo sono individuate varie funzioni e ruoli. Anzitutto il Coordinatore/la Coordinatrice del Corso di Dottorato avrà la responsabilità di predisporre il *Rapporto di Riesame Ciclico*, a cadenza triennale e dovrà condurre tutte le attività di AQ con il coinvolgimento attivo dei/delle docenti del Collegio e degli altri portatori d'interesse, in particolare i dottorandi e le dottorande, attraverso la propria rappresentanza. I documenti relativi all'AQ sono sottoposti alla discussione e all'approvazione del Collegio dei Docenti.

3. Viene istituito un Gruppo di Riesame, che supporta il Coordinatore/la Coordinatrice nelle attività di monitoraggio annuale, nonché nella predisposizione dei documenti correlati e concorre alle attività di autovalutazione, riesame e miglioramento previste dal Sistema AVA 3. Il Gruppo di Riesame del

Dottorato è composto da un/una componente di ciascun Curriculum, da un rappresentante dei dottorandi/e e presieduto dalla Vice-Coordinatrice/dal Vice-Coordinatore.

4. Il Dottorato dispone di Referenti dei punti di attenzione circa la “Progettazione del Corso di Dottorato di Ricerca” (D.PHD.1), la Pianificazione e organizzazione delle attività formative e di ricerca per la crescita dei dottorandi (D.PHD.2) e il Monitoraggio e miglioramento delle attività (D.PHD.3).

5. Nell’ambito della consultazione delle cosiddette “parti interessate”, nell’arco di 12 mesi il Dottorato istituisce il “Comitato consultivo” (*Advisory Board*), composto da studiosi e studiose di alto profilo, associati a Università e a istituzioni italiane e internazionali nonché Società scientifiche e Ordini professionali. Il Comitato consultivo rappresenta lo spazio in cui garantire un dialogo stabile con le parti interessate, il mondo del lavoro, le istituzioni scientifiche in modo da migliorare la qualità dell’offerta formativa, sviluppando al contempo un rapporto di cooperazione con il sistema socioeconomico di riferimento. Esso è chiamato a svolgere un ruolo di consulenza e di indirizzo riguardo al progetto scientifico e formativo del Dottorato e alla identificazione degli sbocchi occupazionali e consentirà - tra l’altro - di poter verificare la validità/attualità dei profili professionali messi a bando, fare proposte per l’offerta formativa, esplorare nuovi bacini di accoglienza dei dottori/delle dottoressa di ricerca e attivazione di protocolli di collaborazione (cooperazione didattica, finanziamento di borse tematiche, possibilità di tirocini e stage). Il Comitato consultivo verrà convocato almeno una volta ogni due anni, e ogni attività di consultazione verrà verbalizzata. Il Comitato consultivo verrà presieduto da Coordinatore/Coordinatrice del Dottorato.

Articolo 3

Composizione del Collegio Docenti

1. Il Collegio Docenti del Corso è composto:

- a) dai/dalle docenti universitari/e individuati/e nella proposta di attivazione;
- b) da tre rappresentanti degli/delle iscritti/e al Corso (uno per ciascun curriculum) che partecipano alle riunioni dell’organo con funzione consultiva per la trattazione dei problemi didattici e organizzativi del Corso; essi non partecipano alle discussioni e alle deliberazioni riguardanti la valutazione annuale degli/delle iscritti/e e l’organizzazione dell’esame finale;
- c) ricercatori e ricercatrici appartenenti ai ruoli di dirigenti di ricerca, ricercatori e ricercatrici o primi ricercatori e prime ricercatrici di enti pubblici di ricerca;
- d) da esperti/e di comprovata qualificazione, anche non appartenenti ai ruoli dell’Università o altri Enti accreditati, nella misura massima di un terzo della composizione complessiva del Collegio Docenti;
- e) personale indicato da Enti o Istituzioni con cui è stata attivata una convenzione specifica per una borsa tematica.

2. La sostituzione di componenti o l’ingresso di ulteriori membri nel Collegio Docenti, nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa, è proposta dal Collegio Docenti al Consiglio di Dipartimento e formalizzata con decreto del Direttore/della Direttrice del Dipartimento.

3. I componenti di cui alla lettera b) sono individuati mediante procedura elettorale indetta dal Direttore/dalla Direttrice del Dipartimento, sede amministrativa del Corso. L’elettorato attivo e passivo spetta a tutte le dottorande e a tutti i dottorandi iscritte/i al Corso (esclusi quelle/i in co-tutela, iscritte/i in via principale in una Università estera) al momento dell’indizione della procedura elettorale, per la quale si applica l’articolo 41, comma 6 dello Statuto di Ateneo, in base al quale il *quorum* di validità della votazione è pari al 15% delle persone aventi diritto di voto. L’atto di indizione fissa le ulteriori regole della procedura.

4. Il mandato dei componenti di cui alla lettera b) dura sino alla conclusione del ciclo formativo del rispettivo Corso, ovvero alla cessazione dell'iscrizione qualora tale cessazione si verifichi prima del termine del ciclo formativo. Alla cessazione dalla carica di uno/a o di entrambi/e i/le rappresentanti, per qualunque motivo avvenuta, il Direttore/la Direttrice del Dipartimento procede all'indizione di una nuova procedura elettorale per la ricostituzione della rappresentanza.

Articolo 4

Attribuzioni e modalità di funzionamento del Collegio Docenti

1. Il Collegio Docenti:

- a) elegge al suo interno il proprio Coordinatore/la propria Coordinatrice il/la quale designa tre vicecoordinatori/vicecoordinatrici, uno/a per ciascun curriculum, dei quali uno/a vicario/a, con la funzione di sostituirlo/a nei casi di assenza o impedimento o per delega;
- b) organizza l'offerta formativa, sovrintendendo alla gestione da parte dei supervisori e dei co-supervisori dell'attività scientifica e didattica delle dottorande e dei dottorandi iscritte/i al Corso;
- c) propone al Rettore la sottoscrizione di convenzioni di co-tutela di tesi con atenei stranieri ai fini del rilascio di doppio titolo di dottore/dottroussa di ricerca;
- d) delibera in ordine alle valutazioni sull'attività delle dottorande e dei dottorandi;
- e) delibera in ordine alla proposta di composizione delle commissioni giudicatrici per l'accesso ai corsi, poi nominate con Decreto Rettorale;
- f) delibera in ordine alla designazione dei valutatori delle tesi per il conferimento del titolo di dottore/dottroussa di ricerca, poi nominati dal Direttore/dalla Direttrice del Dipartimento;
- g) delibera in ordine alla proposta di composizione delle commissioni di valutazione per il conferimento del titolo di dottore/dottroussa di ricerca, poi nominate con Decreto Rettorale;
- h) riferisce al Consiglio del Dipartimento in merito all'organizzazione e alle attività del Corso;
- i) propone al Consiglio del Dipartimento l'attivazione annuale e la previsione del numero di posti;
- j) propone al Rettore, ai sensi dell'articolo 10 comma 6 del Regolamento di Ateneo dei corsi di Dottorato di ricerca, eventuali modifiche o integrazioni al bando per l'accesso;
- k) propone al Consiglio del Dipartimento la stipula di convenzioni con altre università o con altri enti pubblici e privati;
- l) propone al Consiglio del Dipartimento l'adozione del presente Regolamento, nonché le sue successive modifiche e integrazioni;
- m) propone al Consiglio del Dipartimento le modifiche o integrazioni della propria composizione.

2. Il Collegio Docenti si riunisce, in presenza o secondo le norme contenute nel Regolamento di Ateneo per lo svolgimento delle adunanze telematiche degli organi collegiali, in tempo utile per espletare i compiti a esso attribuiti; di regola, secondo un calendario prestabilito, almeno ogni due mesi e ogniqualevolta il Coordinatore/la Coordinatrice lo ritenga opportuno. La convocazione è effettuata a mezzo posta elettronica dal Coordinatore/dalla Coordinatrice almeno cinque giorni prima della riunione stessa, con l'ordine del giorno articolato per punti specifici. Il termine di convocazione può essere ridotto in caso di particolare urgenza.

3. Le riunioni del Collegio Docenti sono presiedute dal Coordinatore/dalla Coordinatrice o in sua assenza da Vice Coordinatore/Coordinatrice o, qualora anch'egli/ella sia assente, dal professore/dalla professoressa ordinario/a più anziano/a presente alla seduta e sono valide se coloro che hanno titolo a parteciparvi sono stati regolarmente convocati ai sensi del comma precedente e intervenga la maggioranza assoluta dei componenti dell'organo. Nel computo per determinare la maggioranza predetta non si tiene conto degli aventi diritto che abbiano giustificato previamente per iscritto la propria assenza e si tiene conto dei/delle docenti in aspettativa obbligatoria per situazioni di

incompatibilità o in alternanza, ex articolo 17 D.P.R. n. 382/1980, soltanto se intervengono all'adunanza.

4. Le deliberazioni del Collegio Docenti sono adottate a maggioranza assoluta delle persone presenti, salvo i casi in cui la legge o la regolamentazione di Ateneo preveda maggioranze differenti. In caso di parità prevale il voto del Coordinatore/Coordinatrice o di chi presiede in sua vece. Qualora una deliberazione debba essere adottata con la maggioranza assoluta dei componenti si tiene conto dei/delle docenti in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità o in alternanza, ex articolo 17 D.P.R. n. 382/1980, soltanto se intervengono all'adunanza. Le votazioni si svolgono per alzata di mano.

5. Alle sedute del Collegio Docenti non possono intervenire estranei, salvo che ne sia ritenuta opportuna l'audizione per la trattazione di determinati argomenti. In questo caso il Coordinatore/la Coordinatrice dispone l'invito e il Collegio Docenti lo ratifica all'inizio della seduta. Gli estranei devono lasciare la seduta all'atto delle votazioni.

6. Nessuno può prendere parte alla discussione e alla votazione su questioni che lo riguardino personalmente, o che riguardino un suo parente o affine fino al quarto grado.

Articolo 5 **Accesso al Corso**

1. La procedura di selezione per la formazione della graduatoria di merito ai fini dell'ammissione al Corso, articolata per ciascun curriculum, si svolge con la seguente modalità:

- valutazione dei titoli e colloquio (in sessantesimi: 30+ 30).

Articolo 6 **Supervisor e co-supervisor**

1. Il Collegio Docenti assegna a ciascun dottorando/ciascuna dottoranda un/a supervisore (chiamato/a anche "tutor") e uno/a o più co-supervisor (chiamato/a anche "co-tutor"), di cui almeno uno di provenienza accademica, scelti anche tra persone esterne al Collegio Docenti, purché almeno uno/a in possesso dei requisiti richiesti per il Collegio Docenti, secondo le seguenti modalità e tempistiche:

- a) attinenza delle competenze scientifico-disciplinari con le tematiche di indagine indicate dalla dottoranda e dal dottorando e appartenenza al Collegio Docenti;
- b) nel caso di dottorande e di dottorandi che intendano svolgere la loro ricerca in ambiti che richiedono specifiche competenze non del tutto presenti tra i/le componenti del Collegio Docenti è possibile individuare in qualità di co-tutor un/a docente esterno/a al Collegio Docenti stesso anche appartenente ad altri Atenei italiani e stranieri;
- b) equa distribuzione delle dottorande e dei dottorandi da seguire tra i/le docenti del Collegio Docenti;
- c) l'assegnazione del/della tutor avviene nel corso del primo trimestre del primo anno e, comunque, non oltre il mese di giugno in corrispondenza con la definizione del campo e del tema di indagine da parte di ciascun/a dottorando/a.

2. Le principali funzioni e responsabilità del/della tutor e del/della co-tutor sono:

- contribuire alla definizione del tema e all'individuazione delle metodologie di indagine da utilizzare;
- seguire con continuità la formazione e il percorso di ricerca della dottoranda e del dottorando;
- concordare gli eventuali soggiorni di ricerca all'estero;
- informare il Collegio Docenti, al termine di ogni anno, sull'attività della dottoranda e del dottorando attraverso uno spazio descrittivo specifico inserito nella relazione annuale (come indicato all'articolo 8 comma 1 punto C);
- redigere una relazione sul complesso delle attività svolte dalla dottoranda e dal dottorando e sulla tesi finale ai fini dell'ammissione all'esame finale.

Articolo 7

Piani formativi delle dottorande e dei dottorandi

1. Il Piano formativo contenente la descrizione degli obiettivi di studio e di ricerca di ciascun/a dottorando/a e dei relativi programmi di attività per ogni anno di corso, compresi gli eventuali periodi di soggiorno all'estero ai fini della verifica della sostenibilità finanziaria, è sottoposto da ciascun/a dottorando/a, d'intesa con il/la proprio/a tutor, all'approvazione del Collegio Docenti secondo le seguenti modalità e tempistiche:

- a) entro la fine del primo semestre (giugno) del I anno: presentazione del Piano formativo provvisorio;
- b) entro la fine del secondo semestre (dicembre) del I anno: presentazione del Piano formativo definitivo;
- c) entro il mese di giugno (per gli anni II e III): presentazione di eventuali modifiche nel Piano formativo e richiesta di soggiorni all'esterno.

2. I Piani formativi, approvati con le eventuali modifiche deliberate dal Collegio Docenti, costituiscono riferimento per la verifica annuale, da parte del Collegio medesimo, dell'assolvimento degli obblighi formativi da parte di ciascuna dottoranda e di ciascun dottorando.

Articolo 8

Verifiche del profitto

1. Il Collegio Docenti verifica l'assolvimento degli obblighi formativi di ciascun dottorando/ciascuna dottoranda, definiti nel relativo Piano formativo, secondo le seguenti modalità e tempistiche:

- a) redazione di un documento di 7-8 pagine impostato sulla falsariga di un saggio per rivista/paper (che contiene: introduzione all'oggetto di studio, domanda di ricerca/ipotesi di lavoro, quadro concettuale e letteratura di riferimento, stato di avanzamento ricerca e della riflessione, risultati acquisiti o attesi rispetto all'obiettivo della ricerca), da presentare entro la fine del mese di settembre di ciascun anno;
- b) presentazione e discussione dell'elaborato al Collegio Docenti dello stato dell'arte della ricerca entro la metà del mese di novembre di ciascun anno;
- c) elaborazione di una relazione annuale sull'andamento delle attività svolte da consegnare entro la metà del mese di novembre di ciascun anno ai fini dell'ammissione all'anno successivo; essa sarà estremamente dettagliata sulle attività svolte nell'anno (frequenza della didattica, partecipazione a seminari e convegni, missioni all'estero, pubblicazioni etc.) e verrà sottoscritta da tutor e co-tutor che ne dovranno anche attestare espressamente la appropriatezza rispetto al progetto e al percorso di ricerca (dovrà essere presentata entro la fine del mese di novembre di ciascun anno).

2. Qualora una verifica risulti parzialmente negativa, ovvero in presenza di giustificati motivi di impedimento al completo assolvimento degli obblighi formativi della dottoranda e del dottorando, il Collegio Docenti può deliberare di procedere alla ripetizione della verifica annuale del profitto. Tale ripetizione ha luogo in data differita per non più di due mesi rispetto alle tempistiche di cui al comma 1 e per una sola volta nel triennio di Corso di ciascuna dottoranda e di ciascun dottorando. Qualora tale caso si verifichi per una dottoranda e un dottorando con borsa, all'atto della ricezione del verbale del Collegio Docenti con cui è disposto il differimento della verifica annuale, l'amministrazione procede immediatamente alla sospensione della borsa, la cui erogazione, comprensiva degli eventuali arretrati, riprende al momento dell'acquisizione del verbale con cui il Collegio Docenti esprime il proprio giudizio positivo sul superamento della verifica da parte della dottoranda e del dottorando e sul regolare proseguimento delle attività formative.

3. In caso di giudizio negativo definitivo, il Collegio Docenti delibera la decadenza della dottoranda e del dottorando dal Corso e il diritto alla fruizione della eventuale borsa di studio cessa dalla data di tale

delibera. L'esclusione dal Corso della dottoranda e del dottorando è quindi disposta con provvedimento del Dirigente competente.

Articolo 9

Adempimenti organizzativi, amministrativi e didattici

1. Per lo svolgimento delle loro attività, tutti/e gli/le iscritti/e al Corso sono tenuti/e a osservare le seguenti indicazioni:

- la didattica verrà svolta in presenza (la frequenza a distanza è consentita solo per i dottorandi e le dottorande che stanno svolgendo un periodo all'estero o in presenza di fragilità prolungata o permanente, la cui impossibilità a raggiungere le sedi del Dipartimento sia richiesta e confermata da tutor/co-tutor) e concentrata in una settimana al mese nella quale sono previsti tre o quattro giorni di lezioni e workshop;
- la frequenza alle lezioni e alle altre attività di formazione proposte dal Collegio Docenti è obbligatoria; - per il primo anno di Corso sono consentite assenze non superiori al 15% delle attività, per il secondo anno di Corso non superiori al 20%, mentre per il terzo anno di Corso non superiori al 40% delle attività;
- le richieste di autorizzazione alla partecipazione a scuole/corsi/seminari fuori sede, concordate con i/la tutor/co-tutor, devono essere trasmesse al Coordinatore/alla Coordinatrice almeno 20 giorni prima ed eventualmente approvate dal Collegio Docenti e non si calcolano nel computo delle ore formative obbligatorie;
- le richieste di autorizzazione per i periodi di soggiorno in Italia, concordate con il/la tutor/co-tutor, devono essere trasmesse a Coordinatore/alla Coordinatrice almeno 20 giorni prima e approvate dal Collegio Docenti;
- di norma le richieste di autorizzazione per i periodi di soggiorno all'estero, concordate con il/la tutor/co-tutor, devono essere trasmesse a Coordinatore/alla Coordinatrice entro il mese di giugno di ciascun anno e, comunque, devono essere presentate almeno 30 giorni prima e approvate dal Collegio Docenti;
- le richieste di rimborso devono essere autorizzate da Coordinatore/Coordinatrice ed eventualmente dal Collegio Docenti e trasmesse alla Segreteria Amministrativa del Dipartimento.

2. Per tutti gli adempimenti di carattere amministrativo-contabile devono essere osservate le disposizioni e le procedure vigenti presso il Dipartimento di Scienze della Formazione, sede del Corso.

3. Le richieste di svolgimento di attività lavorative da parte delle dottorande e dei dottorandi devono essere presentate a Coordinatore/Coordinatrice entro il quinto giorno di ogni mese e approvate dal Collegio Docenti previo nulla osta del/della tutor/co-tutor e sono regolamentate dal "Regolamento di Ateneo dei corsi di Dottorato" vigente.

Articolo 10

Budget per l'attività di ricerca delle dottorande e dei dottorandi

1. Per ciascuno dei tre anni di Corso, tutti/a gli/le iscritti/e usufruiscono di un budget per l'attività di ricerca in Italia e all'estero, determinato nella misura del 10% dell'importo annuo lordo percipiente. Tali somme possono essere utilizzate, a seguito di autorizzazione del Collegio Docenti, per le seguenti spese:

- missioni in Italia e all'estero;
- iscrizioni a convegni, seminari, ecc., comprese eventuali quote associative individuali qualora comportino un vantaggio economico sul costo di iscrizione;
- iscrizione a società scientifiche di settore;

- materiali di consumo per la ricerca (ad esempio, supporti audiovisivi, fotocopie, materiale di cancelleria, elettrico, elettronico);
- spese di pubblicazione;
- spese di traduzione;
- formazione specifica finalizzata alla ricerca (ad esempio corsi di lingue);
- volumi e articoli, sia in formato cartaceo sia digitale;
- supporti informatici alla ricerca (ad esempio licenze software).

Articolo 11 ***Esame finale***

1. Il Collegio Docenti avvia le procedure per l'ammissione delle dottorande e dei dottorandi all'esame finale per il conferimento del titolo di dottore/dottoressa di ricerca secondo le seguenti modalità e tempistiche:

a) presentazione al Collegio Docenti della ricerca svolta entro la fine del Corso (generalmente la fine del mese di dicembre).

2. Il Collegio Docenti, entro il 30 settembre dell'ultimo anno di Corso propone per ciascuna dottoranda e per ciascun dottorando i nominativi di almeno due valutatori/valutatrici non appartenenti a Roma Tre e in possesso di un'esperienza di elevata qualificazione, di cui almeno uno/a è un/una docente universitario/a. I/Le valutatori/valutatrici, che possono appartenere a istituzioni estere o internazionali, sono nominati/e, previa accettazione di una clausola di riservatezza sul loro operato, con decreto del Direttore del Dipartimento.

3. La tesi viene presentata al Collegio Docenti, che successivamente la invia ai valutatori/alle valutatrici entro un mese dalla data di presentazione. I valutatori/Le valutatrici esprimono per iscritto, sulla base di uno schema predisposto dal Collegio Docenti ed entro almeno 30 giorni, il proprio giudizio analitico sulla tesi, proponendone al Collegio Docenti l'ammissione alla discussione pubblica (eventualmente segnalando l'opportunità di modifiche di modesta entità) o il rinvio per un periodo di tre o sei mesi, se ritengono necessarie significative integrazioni o correzioni.

4. Il Collegio Docenti, sulla base di una valutazione comparata dei giudizi dei due valutatori/valutatrici si esprime sulla ammissione della dottoranda e del dottorando all'esame finale o sul rinvio, e propone al Rettore la composizione della Commissione di esame finale.

Articolo 12 ***Norme finali***

1. Il presente Regolamento è predisposto dal Collegio Docenti del Corso ed è approvato dal Consiglio del Dipartimento, sede amministrativa del Corso, cui spetta di deliberare anche le eventuali successive modifiche e integrazioni, su proposta del Collegio Docenti.